



ATTIVITÀ DI RECUPERO DAL 1 SETTEMBRE ALL'INIZIO DELLE LEZIONI, GILDA: NO A LAVORO GRATIS

Anche quest'anno il ministero prova a chiedere agli insegnanti di lavorare gratuitamente.

Il noto modo di dire "il lupo perde il pelo ma non il vizio" ben si adatta al comportamento del ministero dell'istruzione in materia di rispetto delle norme contrattuali.

I fatti. Lo scorso anno con nota MI n. 1494 del 26 agosto 2020 la ministra Azzolina pretendeva che le attività di recupero degli apprendimenti svolte nel periodo che intercorre tra l'inizio dell'a.s. e l'avvio delle lezioni fossero considerate attività ordinaria della funzione docente e quindi non retribuita.

La Gilda degli Insegnanti è intervenuta immediatamente per ricordare alla ministra che il Contratto collettivo nazionale sul punto è chiaro e va rispettato: le attività di recupero devono essere programmate dal Collegio dei Docenti e retribuite utilizzando i fondi del FMOF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa). L'orario delle lezioni segue il calendario scolastico regionale e nel periodo che intercorre tra il 1 settembre e l'inizio delle attività didattiche non esiste alcun obbligo contrattuale di garantire l'orario di insegnamento. Se, dunque, interviene la necessità di prestare servizio extra, gli insegnanti devono percepire un compenso aggiuntivo.

La Gilda degli Insegnanti attraverso le sedi provinciali ha supportato tutte le colleghe e i colleghi che hanno preteso il rispetto del CCNL.

Nel mese di luglio 2021 il nuovo ministro Bianchi ci



sta riprovando e con il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 all'art. 58 prevede "che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Nella relazione tecnica precisa anche in quali casi i docenti possono essere remunerati per i corsi di recupero e in quali no, chiarendo che qualora i corsi avvengano non in concomitanza delle lezioni, i compensi saranno azzerati. È perciò necessario ribadire le buone ragioni della Gilda contro la violazione delle norme contrattuali e la richiesta di lavoro gratuito ai docenti.

Naturalmente l'invito ai Collegi dei docenti è quello di deliberare le consuete attività di programmazione e accoglienza nei giorni che intercorrono tra il 1 settembre e l'inizio delle lezioni e spostare i corsi di recupero a lezioni iniziate, così da poter accedere ai fondi del FMOF per il pagamento delle attività di recupero.





Queste le buone ragioni della GilDA contro le pretese del ministero

- se il D.L. 73/2021, convertito nella L. 106/2021, individua quali “attività ordinarie” quelle inerenti il recupero e l’integrazione degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2021/2022 questo, pare evidente che non possa influenzare, in alcun modo, la sfera contrattuale del rapporto di lavoro, che resta disciplinato dal CCNL di comparto;
- **gli obblighi di servizio dei docenti sono stabiliti dal CCNL 2016/2018 e sono molto chiari anche perché dopo il d.lgs. 75/2017 (Madia) l’orario di servizio è normato dal CCNL e non dalla legge;**
- l’orario cattedra viene calendarizzato e il docente è obbligato a rispettarlo solo quando vi sono le lezioni come previsto dal calendario regionale. Quindi nei giorni che vanno dal 1 settembre all’inizio delle lezioni non c’è alcun obbligo contrattuale di garantire l’orario insegnamento; in questo lasso di tempo sono eventualmente programmate dal Collegio dei docenti con il Piano delle attività quelle incombenze che rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento;
- quindi per i recuperi PIA e PAI e altri, che sarà possibile effettuare se programmati dagli Organi collegiali, dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori sarà necessario retribuire i docenti, come stabilito dal CCNL 2016/2018 con i compensi orari stabiliti dal CCNL, utilizzando il FMOF, dove è previsto, e le somme che saranno indicate dalle diverse norme in vigore;
- il termine, peraltro generico, di “attività ordinaria” è evidentemente riferito agli studenti che non possono esimersi dal frequentare i recuperi deliberati dagli Organi Collegiali;
- agli organi collegiali spetta, secondo il dettato della legge 41/2020, il fondamentale compito di stabilire “Le strategie e le modalità di attuazione” e i tempi di



questi piani; si tratta, infatti, di un compito che spetta per legge al Collegio dei Docenti in quanto costituisce attività di carattere didattico che rientra a pieno titolo nella progettazione di inizio anno;

- appare assolutamente fuori luogo, quindi, ogni richiamo al potere organizzativo dei Dirigenti Scolastici per le competenze riconosciute in materia di offerta formativa: tali competenze, come già detto, possono esplicitarsi, esclusivamente, secondo le determinazioni dei collegi dei docenti; ai Dirigenti scolastici il compito di attuare le delibere del Collegio;
- l’ultimo CCNL prevede che l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, deve essere oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica (art.22, comma 8, lettera b – b1 del CCNL 2016/2018);
- non risulta, infine, che né il Ministero né tantomeno i dirigenti scolastici possano interpretare unilateralmente articoli del CCNL né che il Ministero possa fornire un’interpretazione autentica ai Dirigenti scolastici di istituti contrattuali (D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche). Al Ministero tocca applicare le disposizioni del CCNL.



FMOF, LA BEFFA DELL'EX-BONUS MERITO

La GilDA degli Insegnanti ribadisce che le somme dell'ex bonus merito, nell'ambito della contrattazione d'istituto, devono essere destinate solo ai docenti e non a tutto il personale scolastico.

La FGU-Gilda degli Insegnanti ribadisce la propria posizione per cui le somme dell'ex bonus merito istituito dalla legge 107/2015, pur se nell'ambito della contrattazione d'istituto, devono essere comunque destinate ad incentivare le attività degli insegnanti e non distribuite a tutto il personale scolastico. Si tratta di 142.800.000 euro destinati in origine soltanto ai docenti e che con gli ultimi CCNI da parte delle altre organizzazioni sindacali vengono messi nel calderone del FIS (Fondo delle istituzioni scolastiche) estendendo a tutto il personale l'accesso a queste risorse, demandando alla contrattazione di istituto la ripartizione e i criteri di distribuzione e scaricando sulle RSU l'individuazione dei destinatari, con i prevedibili

conflitti che questo sta creando. In attesa di far confluire queste risorse nel CCNL, così da incrementare lo stipendio di tutti i docenti, la GilDA degli Insegnanti aveva chiesto che le somme dell'ex-bonus merito fossero separate dal FIS e riservate alle attività svolte dai docenti anche come forma di riconoscimento aggiuntivo legato alla didattica a distanza garantita spesso di tasca propria dai docenti. Di fronte alla netta contrarietà dell'Amministrazione e delle altre sigle sindacali, la GilDA degli Insegnanti invita le RSU di ogni scuola a difendere i sacrosanti diritti e interessi dei docenti, proponendo che la quota dell'ex-bonus merito sia finalizzata al lavoro aggiuntivo del solo personale docente.





Assegnazione dei docenti alle classi: la Corte di Cassazione afferma che il Ds deve rispettare le norme e le decisioni degli Organi collegiali

Come ogni anno a settembre, alla ripresa delle lezioni, l'assegnazione delle classi ai docenti è motivo di discussione e contenzioso in molte scuole. In particolare, quelle nelle quali i Dirigenti scolastici, supportati dal loro sindacato, ritengono di poter decidere in piena autonomia e discrezionalità.

La Gilda degli Insegnanti, sulla base delle norme vigenti, da sempre sostiene che il potere del Dirigente scolastico di assegnare le classi ai docenti deve sottostare alle norme del Testo unico 297/1994 e a quelle del d.lgs. 165/2001. Inoltre, come tutte le decisioni dei funzionari della Pubblica Amministrazione, ogni provvedimento deve essere esaurientemente motivato.

Uno di questi contenziosi inizia nell'a.s. 2012/2013 a Sassari, quando un Dirigente scolastico di una scuola superiore, senza motivazione, toglie una professoressa dalle classi alle quali aveva diritto per continuità assegnandola ad altre classi. La docente si rivolge alla Gilda di Sassari che la supporta nell'impugnare il provvedimento del Dirigente scolastico.

In prima istanza, il Tribunale di Sassari rigetta il ricorso della collega e dà ragione al Dirigente scolastico. La professoressa, sempre affiancata dalla Gilda degli Insegnanti, presenta appello avverso la sentenza di primo grado. Il 21 giugno 2015 la Corte di appello di Cagliari riforma la sentenza del Tribunale di Sassari e dichiara illegittimo il provvedimento del Dirigente scolastico. La sentenza prendeva atto che "la assegnazione delle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici" perché lo stesso "riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione dell'articolo 4 D.Lgs 165/2001 e del D.lgs. 150/2009". La Corte di Appello, accogliendo il ricorso della docente però, "osservava che dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma due, D.Lgs. 165/2001 risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l'articolo 396, comma 3 lettera d), D.Lgs. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scola-

stico l'assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l'obbligo di valutare le proposte dei docenti". Per questo motivo "il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedurali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo".

Il MIUR (ora Ministero dell'Istruzione), l'USR Sardegna e il Dirigente scolastico portano il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione con l'intento di sancire il potere discrezionale del Dirigente scolastico sull'assegnazione dei docenti alle classi.

Peccato per loro che la Corte di Cassazione, giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria, il che significa che le sentenze della Cassazione non sono legge ma orientano gli interpreti, con sentenza pubblicata il 15 giugno 2020 n. 11.548, **rigetta il ricorso** e conferma la validità della sentenza e delle motivazioni della Corte d'Appello di Cagliari. La Corte condanna l'Amministrazione anche al pagamento delle spese.

Con questa importante pronuncia, la Corte di Cassazione ha confermato che il potere del Dirigente scolastico di assegnare i docenti alle classi non può essere discrezionale e privo di motivazione, come da sempre sostenuto dalla Gilda degli Insegnanti. Il provvedimento del Dirigente scolastico deve essere assunto nel rispetto dei criteri votati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e adeguatamente motivato.

Per questo è necessario che ogni Collegio docenti e Consiglio d'Istituto si doti dei criteri condivisi per l'assegnazione dei docenti alle classi e che ogni insegnante pretenda dal Dirigente scolastico

la motivazione del provvedimento con il quale viene assegnato alle classi.

Nei casi nei quali l'insegnante ravvisa una procedura discrezionale o una motivazione carente potrà rivolgersi alle sedi della Gilda degli Insegnanti per una verifica ed un eventuale ricorso.

